



ALLEGATO A alla Dgr n. 296 del 10 marzo 2015

Disposizioni in materia di tirocini e distacchi per persone straniere residenti all'estero

INDICE

Sezione I : Disciplina regionale in materia di tirocini

Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Il tirocinio	2
Art. 3 - Il tirocinante	2
Art. 4 - Soggetti ospitanti	2
Art. 5 - Limiti numerici di tirocini.....	3
Art. 6 - Soggetti promotori	3
Art. 7 - Durata.....	3
Art. 8 - Progetto formativo	4
Art. 9 - Procedure per il visto regionale sui progetti formativi	4
Art. 10 - Ripetibilità del tirocinio	5
Art. 11 - Impegno orario.....	5
Art. 12 - Copertura assicurativa.....	5
Art. 13 - Tutorato.....	6
Art. 14 - Comunicazioni agli organi competenti	6
Art. 15 - Attestazione delle competenze.....	7
Art. 16 - Controlli, sanzioni e monitoraggio.....	7

Sezione II : Disciplina regionale in materia di distacchi lavorativi

Art. 1 - Ambito di applicazione e approvazione regionale.....	7
Art. 2 - Disposizione di rinvio.....	8

Sezione I : Disciplina regionale in materia di tirocini.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica alla procedura per l'apposizione del visto regionale sul progetto formativo di tirocinio di persone straniere residenti nel proprio paese d'origine o, comunque, fuori dall'Unione Europea.

Art. 2

Il tirocinio

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. f) del D.lgs 286/1998 e dell'art. 40 comma 9 lett. a) del DPR 394/1999, possono essere attivati tirocini a favore di persone non appartenenti all'Unione Europea, residenti all'estero, finalizzati al completamento il percorso di formazione professionale iniziato nel paese d'origine.
2. Il tirocinio non può prevedere lo svolgimento di esperienze che si riferiscono a tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un precedente percorso formale di istruzione o formazione, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, o attività riconducibili alla sfera privata.

Art. 3

Il tirocinante

1. La persona straniera residente in un Paese non comunitario deve essere maggiorenne e aver in precedenza svolto un percorso di formazione coerente con l'attività di tirocinio prevista nel progetto formativo, per un completamento della propria formazione professionale.
2. La persona straniera, prima del rilascio del visto di ingresso da parte delle autorità consolari, deve conoscere la lingua italiana ad un livello elementare.
3. Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia deve avviare le procedure per la richiesta di permesso di soggiorno come stabilito dalla normativa di settore.

Art. 4

Soggetti ospitanti

1. Possono essere soggetti ospitanti di tirocini di persone extracomunitarie tutti i datori di lavoro pubblici e privati con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'azienda, compresa la normativa di cui al D.lgs. 81/08 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), la normativa di cui alla L. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.
2. Il datore di lavoro non può utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, nonché il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.
3. Il datore di lavoro privato non può essere soggetto ospitante nel caso in cui abbia in corso sospensioni dal lavoro di propri dipendenti o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, abbia effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
4. Il soggetto ospitante si impegna ad avviare il tirocinio entro 30 giorni dall'ingresso in Italia della persona straniera. Nel caso il soggetto ospitante non possieda più i suddetti requisiti o il tirocinante non abbia fatto richiesta di permesso di soggiorno o si sia presentato oltre il termine di 30 giorni

dall'ingresso in Italia, il tirocinio non dovrà essere attivato e, per il tramite del soggetto promotore, ne deve essere data notizia agli uffici regionali, nonché alle autorità competenti.

Art. 5**Limiti numerici di tirocini**

1. I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:
 - a) Unità operativa del soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da cinque a dieci: un tirocinante.
 - b) Unità operativa del soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da undici a venti: fino a un massimo di due tirocinanti.
 - c) Unità operativa del soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da ventuno e oltre: fino a un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.
2. I tirocini extracurricolari sono calcolati al fine della determinazione del numero di tirocini ospitabili.

Art. 6**Soggetti promotori**

1. Possono svolgere la funzione di soggetto promotore di un'esperienza di tirocinio di una persona extracomunitaria le seguenti categorie di soggetti:
 - a) I Centri per l'Impiego.
 - b) Enti iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3).
 - c) Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, anche avvalendosi di propri enti in *house*, nel rispetto della presente disciplina della Regione Veneto.
2. Le funzioni di soggetto promotore non possono essere oggetto di delega.
3. Il soggetto promotore non può avere collegamenti societari (personali o di capitale) con il soggetto ospitante né con altro soggetto promotore al quale sia stata applicata una delle sanzioni di cui all'art. 15 del presente atto per tutto il periodo di durata del provvedimento sanzionatorio.
4. Il soggetto promotore del tirocinio si assume il compito e la responsabilità di
 - a) presentare agli uffici regionali il progetto formativo al fine dell'apposizione del visto nelle modalità stabilite dalla Regione.
 - b) informare la persona straniera dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto formativo, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto d'ingresso.
 - c) svolgere la funzione di soggetto promotore, verificando che la persona straniera abbia fatto richiesta di permesso di soggiorno, che il tirocinio abbia avuto inizio nei termini consentiti e sia stata effettuata la dovuta comunicazione di avvio del tirocinio e realizzando quanto previsto in convenzione.

Art. 7**Durata**

1. La durata minima di un tirocinio per persone straniere residenti all'estero è di 3 mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustificano una durata inferiore autorizzate dall'ufficio regionale competente.

2. La durata massima di un tirocinio per extracomunitari può essere la seguente a seconda della tipologia di progetto formativo:
 - a) Progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli professionali qualificati (corrispondenti alle qualifiche per le quali è richiesto un diploma di qualifica di istituti professionali): la durata massima concedibile è di 6 mesi;
 - b) Progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli professionali specialistici (corrispondenti alle qualifiche per le quali è richiesto un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza, collocati in livelli a partire dai livelli intermedi fino agli apicali previsti dai CCNL di settore dell'azienda ospitante): il periodo massimo concedibile è di 12 mesi.

Art. 8

Progetto formativo

1. L'approvazione del progetto formativo da parte della Regione Veneto è elemento fondamentale ai fini della richiesta del rilascio del visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare.
2. Il progetto formativo è sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Con tale sottoscrizione i suddetti soggetti si assumono reciprocamente gli obblighi a loro carico, compresi quelli previsti nella convenzione precedentemente sottoscritta dagli stessi e presentata all'amministrazione regionale assieme al progetto nonché quelli riportati nel presente provvedimento.
3. Il progetto formativo deve essere redatto secondo lo schema approvato con provvedimento del Direttore della Sezione Lavoro della Regione del Veneto.
4. Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti e gli estremi delle polizze assicurative.
5. Il progetto deve contenere l'indicazione:
 - a) Degli obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento cui l'esperienza è finalizzata con riferimento a una o più figure professionali secondo la Classificazione delle Professioni Istat 2011;
 - b) La realizzazione di moduli formativi riguardanti l'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;
 - c) Delle attività previste per l'acquisizione di tali competenze da parte del tirocinante e delle relative modalità di svolgimento;
 - d) Dell'importo assicurato alla persona straniera come indennità di partecipazione al tirocinio;
 - e) Dell'assunzione dell'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto;
 - f) Dell'impegno nei confronti dello Stato di pagare le eventuali spese per il rientro coattivo del tirocinante nel Paese di provenienza.

Art. 9

Procedure per il visto regionale sui progetti formativi

1. Il soggetto promotore del tirocinio o, con delega dello stesso, il soggetto ospitante o altro soggetto, presenta alla Sezione Lavoro della Regione Veneto i progetti formativi utilizzando i moduli approvati con provvedimento dal Direttore della Sezione Lavoro della Regione del Veneto.
2. La Sezione Lavoro entro 90 giorni approva il progetto formativo, salvo richieste di integrazioni o chiarimenti che interrompono il termine sopra riferito.

3. Il progetto s'intende non ammissibile qualora non contenga uno dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) la convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
 - b) anche solo un dato e/o dichiarazioni richieste;
 - c) l'iscrizione del soggetto ospitante alla CCIAA e l'essere in attività da almeno 12 mesi;
 - d) la sede operativa di svolgimento del tirocinio del soggetto ospitante deve trovarsi in Veneto;
 - e) il nominativo del tutor individuato dal soggetto promotore e/o del tutor aziendale;
 - f) data e sottoscrizione del progetto formativo e dichiarazioni allegate;
 - g) copia del passaporto del persona straniera;
 - h) manifesta incongruità dell'attività di tirocinio con l'oggetto sociale del soggetto ospitante.
4. In caso di diniego del visto l'Ufficio competente della Regione ne dà comunicazione all'ente promotore del progetto di tirocinio.
5. La Sezione Lavoro potrà incaricare l'ente strumentale Veneto Lavoro per lo svolgimento della fase di istruttoria, di approvazione dei progetti, nonché di apposizione o di diniego del visto di tirocinio a favore delle persone extra UE.
6. Il visto apposto dalla Regione al progetto formativo della persona straniera ha una validità di 6 mesi.
7. Nell'eventualità il soggetto ospitante non sia più disponibile o non si trovi più nelle condizioni di poter far svolgere l'esperienza di tirocinio presso la propria sede operativa, ne dà comunicazione al soggetto promotore, il quale a sua volta informa prontamente l'Ufficio regionale per la revoca del visto apposto sul progetto formativo di tirocinio;

Art. 10

Ripetibilità del tirocinio

1. Non sono approvabili progetti formativi di tirocinio per persone extracomunitarie che hanno già svolto in Veneto un periodo di tirocinio promosso ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. f) del D.lgs 286/1998.
2. Non sono approvabili progetti formativi di tirocinio per persone extracomunitarie, a favore delle quali è già stato approvato presso il medesimo datore di lavoro/soggetto ospitante, un progetto formativo e non è stato avviato per decorrenza dei termini di validità del visto regionale o per revoca del visto stesso.
3. Di tali progetti si terrà comunque conto ai fini di quanto previsto nell'art. 15 del presente provvedimento.

Art. 11

Impegno orario

1. L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
2. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna.

Art. 12

Copertura assicurativa

1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative

devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo.

2. Gli oneri economici per la copertura assicurativa dell'assicurazione INAIL o per la responsabilità civile verso terzi possono essere assunti anche dal soggetto ospitante o da altro soggetto.

Art. 13

Tutorato

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale.
2. Il referente o tutor didattico-organizzativo collabora alla stesura del progetto formativo, coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio, monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante, acquisisce elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.
3. Il tutor aziendale ha il compito di favorire l'inserimento del tirocinante, promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante, aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio, accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.
4. Il referente o tutor del soggetto promotore e il *tutor* aziendale del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.
5. Il tutor aziendale viene individuato dal soggetto ospitante tra il personale assunto a tempo indeterminato, escluso gli apprendisti operanti nell'unità operativa in cui si svolge il tirocinio, ivi compreso l'imprenditore. Il tutor aziendale è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il *tutor* del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino a un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Art. 14

Comunicazioni agli Organi competenti

1. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio.
2. Il soggetto promotore trasmette nelle modalità definite con provvedimento del Direttore della Sezione Lavoro, entro 10 giorni dalla data di avvio del tirocinio copia del progetto formativo precedentemente vistato dalla Regione, ove risulta apposta per presa visione ed accettazione nonché per asseverazione del tirocinante avvenuta davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso, nonché copia della comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio.
3. L'invio del progetto formativo all'avvio del tirocinio è dovuto anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro competente. La Regione potrà prevedere modalità di invio telematico per l'assolvimento di tale obbligo.
4. Entro 30 giorni dal termine dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante, presenta alla Regione Veneto una relazione finale sull'andamento del tirocinio, nonché copia dell'attestazione delle competenze acquisite durante l'esperienza di tirocinio.

Art. 15**Attestazione delle competenze**

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante, sulla base delle valutazioni del tutor aziendale, rilascia al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite.

Art. 16**Controlli, sanzioni e monitoraggio**

1. La Regione del Veneto promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli, anche presso i soggetti promotori, per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio.
2. La violazione della presente disciplina, riscontrata dall'amministrazione regionale e/o comunicata dalle autorità governative competenti, in particolare dalla Direzione Regionale del Lavoro per il Veneto del Ministero del Lavoro o dalle Questure, o l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dal soggetto promotore e/o dall'azienda ospitante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, comporta, previa contestazione ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., la decadenza *ex tunc* del visto apposto dalla Regione Veneto al progetto formativo interessato nonché il divieto per il soggetto promotore e/o per il soggetto ospitante, della durata da 12 ai 36 mesi, in relazione alla gravità delle irregolarità/violazioni contestate, di presentare alla Regione Veneto e di gestire progetti di tirocinio per persone residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
3. Competente all'adozione del relativo provvedimento è la Sezione Lavoro della Regione del Veneto.
4. La Sezione Lavoro potrà provvedere all'adozione del suddetto provvedimento di divieto per il soggetto promotore e/o per l'azienda ospitante anche nel caso in cui la percentuale di progetti avviati risulti essere inferiore al 50% dei progetti visti dalla Regione in 12 mesi.
5. Ai fini del suddetto calcolo si terrà conto dei progetti di tirocinio non avviati entro 6 mesi dalla data di apposizione del visto regionale, salvo i casi di mancato rilascio documentato del visto di ingresso da parte della competente autorità consolare.
6. Qualora venisse riscontrata la violazione del predetto provvedimento regionale di divieto di presentare alla Regione Veneto e di gestire progetti di tirocinio per persone residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante, la Sezione Lavoro adotta un ulteriore provvedimento di divieto della durata di 36 mesi.
7. Le violazioni sopra elencate potranno comportare per il soggetto proponente la sospensione o la revoca dell'accreditamento regionale per i servizi al lavoro.

Sezione II : Disciplina regionale in materia di distacchi lavorativi**Art. 1****Ambito di applicazione e approvazione regionale**

1. Ai fini del nulla osta all'ingresso per trasferimento temporaneo o per distacco in unità operative situate nella Regione Veneto di lavoratori stranieri già occupati presso la medesima azienda in un Paese extra UE o anche presso altre aziende che appartengono al medesimo Gruppo societario, è necessario che l'azienda con sede nella Regione Veneto presenti alla Regione Veneto un progetto formativo e che lo stesso ottenga l'approvazione.
2. Il progetto formativo di distacco è presentato direttamente dal soggetto ospitante, può durare al massimo 24 mesi ed è soggetto ai medesimi limiti numerici della disciplina relativa ai tirocini.
3. Il progetto di distacco deve essere presentato utilizzando i moduli approvati con provvedimento dalla Sezione Lavoro della Regione Veneto;

4. Il progetto è approvato entro 90 giorni dalla Sezione della Regione Veneto o su incarico della stessa dall'ente strumentale della Regione, Veneto Lavoro.

Art. 2

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non definito in materia di distacchi lavorativi nell'articolo 1, "*Ambito di applicazione ed approvazione regionale*", si fa riferimento alla disciplina regionale in materia di tirocini per persone extra UE e residenti all'estero.